Sentenza n. 124 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32689** del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **71778** per la gestione del servizio di tesoreria del **Comune di Paese (TV)** per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, reso da: **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a**., con sede in Trento, Via Segantini 5 (c.f. n. 00232480228, partita IVA 02529020220), in persona del legale rappresentante Sandro Bolognesi, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Carlin (c.f. CRLMNC71H60L378Q), PEC avvmonicacarlin@recapitopec.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Trento, Via Grazioli n. 71;

Banca Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica in data **11 marzo 2026**, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del magistrato

relatore, l'Avv. Monica Carlin per Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a., la Responsabile dei servizi finanziari e tributi d.ssa Francesca Mantini, il Segretario comunale Giampietro Cescon e il Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Spagnuolo.

Ritenuto in

FATTO

1. Con relazione n. 673/2025, il Magistrato istruttore ha riferito in merito al conto giudiziale n. 71778, reso da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in qualità di tesoriere comunale di ultima gestione del Comune di Paese (TV), per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, depositato in data 14 giugno 2021. Il servizio di tesoreria era stato gestito nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese (ATI) costituita tra Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e Banca Credito Trevigiano – Banca Credito Trevigiano. In esito all'istruttoria, il Magistrato istruttore aveva rilevato che: il conto risultava privo dell'attestazione di parificazione; non risultava depositata la relazione dell'organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c.; il conto era stato tardivamente redatto in data 23 febbraio 2021 (oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio di cui all'art. 226, comma 1, del T.u.e.l.).

2. Con nota del 16 febbraio 2026 (acquisita al prot. n. 117661 in pari data), la Responsabile dei Servizi finanziari e Servizio Tributi del Comune di Paese ha depositato osservazioni, in qualità di delegata dell'Ente. Quanto alla contestazione relativa alla parificazione, ha sostenuto che la carenza di personale nei primi mesi del 2021 non avrebbe consentito, in alcuni casi, il puntuale assolvimento delle incombenze, nonostante l'esecuzione e la verifica

della corrispondenza del conto con le scritture contabili (come evincibile dalla nota inviata al Tesoriere in data 19 febbraio 2021 con la quale il precedente responsabile del servizio finanziario dichiarava che la verifica del preconsuntivo era stata eseguita in modo puntuale). L'esito di tale controllo non è poi confluito in un atto specifico anche se risulterebbe richiamato nel testo della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 aprile 2021 di approvazione del Rendiconto di gestione 2020. Parimenti, il ritardo nella resa del conto sarebbe dovuto a difficoltà operative degli uffici comunali nei primi mesi del 2021 per carenza del personale. Quanto all'adempimento di cui all'art. 139 c.g.c., lo stesso non sarebbe stato, all'epoca dei fatti, chiaramente definito in termini di obbligatorietà.

3. Con memoria depositata in data 18 febbraio 2026, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ha precisato di aver adempiuto tempestivamente ai propri incombenti previsti contrattualmente. Ha dedotto altresì che l'adempimento della parifica incomberebbe sull'Ente e non sull'agente contabile e che analoghe considerazioni varrebbero per la mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo interno, adempimento estraneo alla sfera di competenza dell'agente. Ha chiesto quindi l'approvazione del conto con discarico dell'agente contabile.

4. All’udienza pubblica in data **11 marzo 2026**, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del magistrato relatore, le parti presenti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto giudiziale n. 71778, reso, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, da Banca Credito Trevigiano – Banca Credito Trevigiano, nella qualità di tesoriere comunale del Comune di Paese (TV), nell'ambito dell'ATI con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Dalla relazione istruttoria risulta che il conto è privo dell'attestazione di parificazione con le scritture contabili dell'Ente, prevista dall'art. 140, comma 1, c.g.c. L'Ente ha fatto riferimento, in sede di memoria difensiva, alla deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 aprile 2021, con la quale il medesimo Consiglio avrebbe preso atto dell'esito del controllo effettuato dal Responsabile del SEF. In proposito, rileva il Collegio che la deliberazione del Consiglio comunale costituisce atto di un organo diverso e ha carattere meramente ricognitivo di un'attività asseritamente già svolta, non di diretta attestazione di conformità da parte del soggetto a ciò deputato. In assenza della parificazione del conto, non può quindi ritenersi soddisfatto, nemmeno in chiave sostanzialistica, il requisito di cui all'art. 140, comma 1, c.g.c. Ciò posto, come da consolidata giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. Piemonte, n. 468/2019; Sez. Lazio, sentenze-ordinanze nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012; Sezioni Riunite n. 22/2016/QM) condivisa anche da questa Sezione giurisdizionale (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 12/2025), «l'assenza del visto di parifica, o comunque l'assenza dell'opposta nota di osservazioni (anche negative) formulata dalla struttura di controllo interna impedisce qualsiasi verifica giudiziale», costituendo la parifica una fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del giudizio sul conto (Sez. III App. n. 542/2017; Sez. Sicilia, n. 432/2020; Sez. Marche, n. 366/2021). Da ciò discende, come da orientamento di questa Corte (*ex multis*,

Sez. Veneto, sent. n. 64/2026; Sez. Campania, n. 328/2025; Sez. Basilicata, n. 53/2025), l'improcedibilità del presente giudizio. Sono assorbite le ulteriori questioni, ivi compresa quella relativa alla mancata notificazione della relazione istruttoria a uno degli agenti contabili, peraltro tardivamente eccepita da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. successivamente all'udienza pubblica (cfr. nota depositata in data 17 aprile 2026).

2. Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c., si tratta di irregolarità non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà provvedere, per il futuro, a predisporla ed inviarla alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio prescritto dalla normativa in vigore.

3. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio iscritto al **n. 32689** del registro di segreteria.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio in data 11 marzo 2026.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Innocenza Zaffina	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 14/05/2026

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo